

# Comune di Arnesano

Provincia di Lecce

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 162 del 10/11/2022

Oggetto: Ricorso al T.A.R. Puglia – Lecce promosso dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) contro il Comune di Arnesano - Conferimento incarico legale per la difesa degli interessi del Comune di Arnesano

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di novembre alle ore 14:25 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

1	SOLAZZO Emanuele	Sindaco
2	PELLE' Fabio	Assessore
3	NUZZACI Federica	Assessore
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Assessore
5	SOLAZZO Anna	

Presente	Assente	
Sì		
	Sì	
	Sì	
Sì		
Sì		

Partecipa alla seduta II Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

# Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Marulli Emanuela

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

#### LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- In data 28.04.2022 la Società SITower, S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 Lotto 1D/5 P.IVA 07825270726, in persona del'Amministratore e Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Giovanni AMENDOLA residente in Bari al Viale dei Sarti n° 05, presentava allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di questo Comune, Pratica SUAP n. 07825270726, per la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e micro-impianti wifi", da installare su una porzione di lotto di terreno di proprietà privata, individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.lla 470, parallelo ad una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano;
- II. A corredo dell'istanza al S.U.A.P. n. 07825270726 la SITower presentava anche apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., a firma del Tecnico Progettista Ing. ALTOMARE Cosimo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n° 4996, con studio professionale in Bari al Viale dei Sarti n° 05, per la realizzazione dei lavori di che trattasi
- III. nello specifico la S.C.I.A. prevede l'esecuzione delle seguenti opere edilizie:
  - A. installazione di un palo metallico poligonale prefabbricato ancorato su plinto di fondazione, all'interno di un'area recintata di dimensioni di mt. 8,00 x 7,00, con rete plastificata H = mt.2,00 fissata su un cordolo in c.a.
  - B. Il palo di altezza di 36,00 mt. con in sommità un ballatoio ed un pennone di altezza 6,00 mt., sui quali saranno posizionati i sistemi radianti.
  - C. Apparati e quadri elettrici, saranno poggiati su putrelle in acciaio fissate su un basamento in cls. Saranno installati rastrelliere portacavi e pozzetti dei ispezione.
- IV. Con nota prot. 8080 del 26.08.2022 il Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio Arch. Emanuela MARULLI comunicava alla SITower la sussistenza dei motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura, dichiarando di conseguenza la SCIA presentata inefficace e non costituente titolo edilizio abilitante l'esecuzione delle opere;
- V. In data 28.10.2022 perveniva al protocollo Generale di questo Comune n. 10218 ricorso al T.A.R. Puglia Lecce contro il Comune di Arnesano, promosso dalla Società SITOwer S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele BIA e Francesco Maria FUCCI, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della nota prot. 8080 del 26.08.2022 a firma del Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio di questo Comune, nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza n. 07825270726 presentata al S.U.A.P. di questo Comune in data 28.04.2022 e sulla S.C.I.A. trasmessa a corredo della stessa;

### Ciò premesso;

**Ritenuto** necessario dover resistere in giudizio, previo conferimento di incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune nell'ambito della controversia in parola, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare , eleggendo domicilio presso il proprio studio;

**Considerato** che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture ed i servizi in economia, al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

**Ritenuto** pertanto di demandare al Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio l'assunzione di apposito impegno di spesa per la corresponsione del relativo onorario, assegnandogli a tal fine la somma

presuntiva di €. 3.500,00 Comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 247/2000;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di Legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte:

- VI. Di resistere in giudizio al ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 Lotto 1D/5 P.IVA 07825270726, in persona del'Amministratore e Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Giovanni AMENDOLA, residente in Bari al Viale dei Sarti n° 05, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della nota prot. 8080 del 26.08.2022 a firma del Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio di questo Comune, nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza n. 07825270726 presentata al S.U.A.P. di questo Comune in data 28.04.2022 e sulla S.C.I.A. trasmessa a corredo della stessa;
- VII. Di conferire incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito della controversia de quo, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare , eleggendo domicilio presso il proprio studio;
- VIII. Di dare atto che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Area 2 − Gestione del Territorio, al quale a tal fine viene assegnata la somma presuntiva di €. 3.500,00 comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente;

# **LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

# IL SINDACO f.to Avv. Emanuele Solazzo

# Il Segretario Comunale f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 23/12/2022 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 1296 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

[] Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X] Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.